



COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

ORDINANZA N. ¹⁷ DEL 12.06.2025

Prot. n. del 12.06.2025



Oggetto: incendi boschivi – manutenzione terreni e aree incolte - fuochi all'aperto.

IL SINDACO

Visti gli art.50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che:

- ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150, gli Enti locali devono promuovere l'informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;

- che la diffusa pratica della bruciatura delle stoppie provoca spesso lamentele e disagi nella cittadinanza per le difficoltà di respirazione connesse;

- che, soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle stoppie nonché delle polveri provenienti da tranciatura dei terreni e/o dall'uso di altre macchine agricole, determinano disagio e difficoltà di respirazione nella popolazione dei centri abitati circostanti;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;

Considerato, altresì, che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Visto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Vista la L.R. n. 15 del 12 maggio 1997;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 334 del 10.06.2025 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi Anno 2025 " con il quale è stato dichiarato " **lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 15 Giugno al 30 Settembre 2025;**

ORDINA

ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.:

- 1) i proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati, ricadenti all'interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, **devono eseguire le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio**, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine, o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi. Tali interventi dovranno, comunque, essere effettuati periodicamente in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi;
- 2) **E' fatto assoluto divieto nei mesi di Luglio e Agosto procedere alla tranciatura dei terreni ricadenti all'interno del centro abitato e/o usare qualsiasi macchina agricola che sollevi polveri. In tale periodo è sempre consentito la pulizia dei terreni con l'uso di strumenti manuali, mentre l'uso di decespugliatori/motoseghe a motore è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.**
- 3) **E' fatto assoluto divieto dal 15 Giugno al 30 Settembre 2025 procedere all'accensione di fuochi all'aperto** per qualsiasi motivo anche per la combustione di sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (provenienti sia dalla pulitura dei fondi che dalle coltivazioni agricole specializzate, come agrumeti, uliveti, vigneti, frutteti, ecc.),
- 4) **Nel restante periodo (16 ottobre e fino a diversa disposizione)**, salvo espressi divieti imposti dalla Regione e/o dal Corpo Forestale dello Stato e quanto stabilito dai Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Rurale, **in tutto il territorio comunale, l'accensione di fuochi all'aperto** per la combustione di sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (provenienti sia dalla pulitura dei fondi che dalle coltivazioni agricole specializzate, come agrumeti, uliveti, vigneti, frutteti, ecc.), **è consentita nei sotto indicati orari e alle seguenti condizioni:**
 - **all'interno del centro abitato dall'alba alle ore 07,00 (ora di fine combustione);**
 - **all'esterno del centro abitato dall'alba alle ore 08,00 (ora di fine combustione);**
 - il fuoco deve essere sempre vigilato e, al termine delle operazioni, dovrà essere completamente estinto e non dovranno rimanere residui di materiale incandescente;
 - è, in ogni caso, vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola, quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi, in tal caso, anche gli scarti agricoli;
 - l'accensione non può avvenire in giornate di caldo intenso e di forte vento;

- durante le operazioni devono essere adottate tutte le misure necessarie per il controllo del fuoco, senza creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali;
- 5) per le infrazioni alle disposizioni di cui ai punti 1) 2) e 3) della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 100,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n. 689/81.
- 6) La presente sostituisce ogni atto precedentemente assunto in materia e/o con la stessa contrastante.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura assistita o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: **Carabinieri Forestali - Emergenza Ambientale - 1515, Vigili del Fuoco - 115, Servizio Polizia Locale - 089/957256**

RENDE NOTO

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 334 del 10/06/2025 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi Anno 2025 " con il quale è stato dichiarato " **lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2025;**

RICHIAMATA la Legge n. 116 del 11 agosto 2014, la quale disciplina che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali , è **tassativamente vietato:**

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
- Divieto di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli;
 - Divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali;
 - Divieto di abbruciamento stoppe ed erbe infestanti, anche incolte;
 - Divieto di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 chilometro dalle superfici boscate e pascoli, salvo deroghe specifiche;
 - Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli:
 - usare motori o fornelli che producono brace o faville ;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine ;
 - fumare o compiere altra azione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come , ad esempio , gettare fiammiferi o sigarette accese, sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all' interno di aree boscate ;

RICHIAMA I DIVIETI

- vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, valevole dal 15/06/2024 al 15/10/2024;
- **DIVIETO** di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla regione Campania (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152/2006);
 - **DIVIETO** di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c. 1 lett. F, Legge regionale n. 26/2012);
 - **DIVIETO** di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
 - **DIVIETO** di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
 - **DIVIETO** di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c. 6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e s.m.i.;





La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui all'artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000

Il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando dei Vigili del Fuoco, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli alti Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stessa osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

AVVISA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Campania – Sezione di Salerno; in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


A norma dell'art. 4 della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il Dr. Francesco Gismondi, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15;

la trasmissione della presente Ordinanza a:

- al Prefetto di Salerno;
- al Presidente della Regione Campania;
- al Presidente della Provincia di Salerno;
- al Comando Polizia Provinciale di Salerno;
- al Comando Carabinieri Forestali – Stazione di Mercato San Severino;
- al Comando dei VV.FF. di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fisciano;
- al Comando Polizia Municipale – Sede


Il Sindaco
Antonio Conforti

